



ORDINANZA N. 9

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

- **vista** la legge 28/01/1994 n° 84 "Riordino della legislazione portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- **visti** gli articoli 6 comma 4 lett. a) e 8 comma 3 della predetta legge, nonché gli articoli 16 e 18 della stessa;
- **vista** la propria Ordinanza n. 1/2016 in data 13.1.2016, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona";
- **vista** la deliberazione n. 18 in data 30.5.2017 – e allegata Relazione della Segreteria Tecnico-Operativa che ne fa parte integrante - con cui il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine all'aumento da 16 a 18 del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio delle operazioni portuali nel porto di Ancona con conseguente modifica dell'art. 3, ultimo comma, del Regolamento stesso che reciterà: *"Il totale delle autorizzazioni rilasciabili, a prescindere dalla specifica tipologia, non può complessivamente essere superiore a 18, tenuto anche conto della cumulabilità delle suddette autorizzazioni in capo a una stessa impresa, come più avanti disciplinato"*

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo il nuovo art. 3 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona", allegato alla presente Ordinanza

Art. 2

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dell'allegato Regolamento. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui alla Legge n. 1369/60, i contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge con particolare riferimento agli artt. 1164 e 1174 C.N., ove il fatto non costituisca un più grave reato e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone e/o cose in ragione del loro comportamento

Ancona, li 09/06/17

Il Presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale
Rodolfo Gramolieri

Oggetto, tipologia e numero massimo autorizzazioni esercizio operazioni portuali

Sono stabiliti come segue l'oggetto, la tipologia ed il numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali.

- **Autorizzazione tipo "A"** - ciclo completo attività di imbarco, sbarco, trasbordo e movimentazione in genere delle merci di qualsiasi tipo, o a mezzo delle gru fisse demaniali installate sulle banchine portuali utilizzate in regime di concessione demaniale, ovvero a mezzo di gru fisse o semoventi di proprietà o in dotazione attraverso un titolo giuridico di durata almeno annuale.
- **Autorizzazione tipo "B"** - attività di imbarco/sbarco per conto proprio o di terzi, di granaglie, semi, farine, derivati, affini e fertilizzanti sulle banchine del Molo Sud, anche attraverso impianti collegati a strutture in concessione, in base agli atti di concessione in corso di validità.
- **Autorizzazione tipo "C"** - svolgimento di fasi parziali del ciclo completo delle operazioni attraverso fornitura in appalto di servizi alle imprese concessionarie o autorizzate di tipo A o B secondo la dettagliata disciplina delle esternalizzazioni più avanti riportata ovvero svolgimento in proprio di almeno tre dei segmenti indicati nel successivo art. 17 punto 8, lett. A, o di almeno due dei segmenti indicati al punto 8, lett. B, o C, o D, con affidamento del servizio di sollevamento merce a mezzo gru ad impresa di tipologia A, purché in possesso della titolarità del contratto di imbarco/sbarco con la compagnia di navigazione e/o il vettore marittimo o suo rappresentante.
- **Autorizzazione tipo "D"** - attività specializzate di caricazione/scarico su/da navi RO/RO di rimorchi/trailers/rotabili a mezzo motrice, nell'ambito del trasporto combinato; dette operazioni comprendono in via esemplificativa carico/scarico e stivaggio di: contenitori (trasportati a bordo con mafi/rolltrailers e stivati a bordo anche con carrelli elevatori), merce unitizzata (pallets, craddles, bundles, reels, ecc.)

Il totale delle autorizzazioni rilasciabili, a prescindere dalla specifica tipologia, non può complessivamente essere superiore a 18, tenuto anche conto della cumulabilità delle suddette autorizzazioni in capo a una stessa impresa, come più avanti disciplinato.